

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 187

24 maggio 2013

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MALAGUTI, DEFRANCESCHI, PARUOLO, BARBATI, FAVIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

Oggetto assembleare n. 4008

Relazione

Dopo oltre 20anni dalla legge nazionale in materia di 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio' - L. 11 febbraio 1992, n. 157 e quasi altrettanti dalla legge regionale in materia di 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio venatorio' si avverte l'esigenza di ulteriori garanzie a tutela di alcune specie di fauna selvatica in relazione ai cambiamenti registrati sul territorio.

La diminuzione dell'utilizzo chimico in agricoltura e la crescita di produzioni biologiche hanno probabilmente favorito il ritorno e la proliferazione di specie animali in passato quasi in via di estinzione.

La legge regionale e i pareri dell'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) sottolineano come il ricorso ad eventuali interventi di controllo delle specie debbano essere subordinati all'inefficacia di metodi ecologici e di misure di prevenzione dei danni, metodi e misure peraltro di difficile valutazione data anche la progressiva scarsità di risorse per il prolungato periodo di recessione economica.

Se tutto ciò deve comportare quindi un maggiore intervento dell'uomo in termini di abbattimento per il controllo delle specie, contestualmente, deve prefigurarsi una maggiore responsabilizzazione e attenzione delle istituzioni a garanzia non si vadano ad alterare nuovi e delicati equilibri nell'ecosistema.

Nel passaggio dall'impianto legislativo nazionale a quello regionale, che delega la responsabilità alle province, l'intervento dell'uomo è stato demandato anche a figure, non previste dall'art. 19 della L. 157, denominate 'coadiutori specificatamente addestrati' che possono operare anche in deroga alle norme previste per l'esercizio venatorio e nei periodi di riproduzione della specie, sotto il diretto controllo della Provincia.

La necessità proprio dell'agire sotto il diretto controllo delle Province, peraltro sottolineata anche nella legge regionale, suggerisce la presenza in loco, ad ogni intervento di prelievo o abbattimento, di almeno una delle figure specificatamente previste dall'art. 19, comma secondo, della L. 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Inoltre, per la loro stessa salvaguardia e incolumità, appare opportuno vietare l'impiego dei cani in tana evidentemente altri-menti a rischio di essere seriamente feriti o sbranati.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 16

*Integrazione all'art.16
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Dopo il terzo comma dell'art. 16 aggiungere il seguente comma 3 bis:

3 bis. Il controllo diretto del personale di vigilanza della Provincia è garantito con la presenza in loco, ad ogni intervento di prelievo o abbattimento, di almeno una delle figure specificamente previste dall'art.19, comma secondo, della L. 11 febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - inoltre, per la loro stessa salvaguardia, è vietato l'impiego dei cani.
